

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27422 Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: LORENZETTI LUCA
Data Udiienza: 09/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CANNATÀ Domenico, nato a Rosarno il 20/01/1951

avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca COSTANTINI,
che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

udito il difensore del ricorrente, Avv. Natale Carbone del Foro di Reggio Calabria,
che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e nell'annullamento della
ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del riesame, con l'ordinanza del 23 dicembre 2025 in epigrafe, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Domenico Cannatà avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio 2025.

2. Il G.i.p. del Tribunale di Palmi, con provvedimento emesso in data 28 gennaio 2025 su richiesta del Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro del denaro e delle giacenze dei conti correnti bancari o postali, intestati, cointestati o nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino e dell'indagato Domenico Cannatà fino al valore di €. 2.723.439,42 ovvero, in mancanza di somme di denaro immediatamente acquisibili, il sequestro di ogni bene mobile ed immobile di cui il consorzio ed il Cannatà avessero la proprietà o la disponibilità, fino al valore di €. 2.723.439,42, in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 ascritti a Domenico Cannatà, quale presidente e legale rappresentante del predetto ente consortile territoriale, in ragione del mancato pagamento dei contributi erariali relativi al consorzio medesimo.

3. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del riesame, con l'ordinanza del 27 febbraio 2025, aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Domenico Cannatà confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio 2025.

4. La Corte di cassazione, con sentenza n. n. 30599 dell' 8 luglio 2025, decidendo sul ricorso proposto da Domenico Cannatà, riteneva che le doglianze concernenti la motivazione del *periculum in mora* – ritenuta imperniata sulla persistenza delle disponibilità, in capo al Cannatà, delle risorse sottratte all'erario – fossero fondate in quanto il Tribunale, nell'affermare la sussistenza di tale presupposto di applicabilità della misura, aveva svolto considerazioni tautologiche, non rispondenti ai principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), affermando che Domenico Cannatà avrebbe potuto nelle more occultare o disperdere i beni sequestrati. Annullava, quindi, l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria limitatamente al *periculum in mora* e rinviava per

nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

5. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del riesame, con l'ordinanza del 23 dicembre 2025 in epigrafe, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione, ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Domenico Cannatà avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio 2025, riportandosi agli argomenti della precedente ordinanza che evidenziavano il pericolo di dispersione dei beni, ed aggiungendo «che le indagini e quanto osservato in punto di *fumus commissi delicti* restituiscono il quadro di condotte dimostrative di una propensione alla distrazione di somme, costituenti comunque illecito profitto di evasione fiscale, realizzata anche in un periodo duraturo. Infatti, tali condotte riguardavano gli anni dal 2017 al 2021, quindi in un arco temporale cospicuo e prolungato» (pag. 7 dell'ordinanza impugnata).

«Si comprende quindi che il ricorrente – così come non ha ottemperato al pagamento delle imposte – potrebbe avere interesse, vista la sussistenza di un procedimento a suo carico e di una possibile confisca, a eliminare la garanzia costituita per l'appunto dal suo patrimonio.

Tuttavia, il dato che forse maggiore rilievo assume ai fini della valutazione di sussistenza di detto presupposto è che al Consorzio di bonifica sono stati sequestrati beni per euro 285.641,24 euro, mentre al Cannatà beni per complessivi euro 2.437.800,92 (cfr. verbale di esecuzione del sequestro). Si comprende quindi come la maggior parte delle somme volte a coprire il sequestro sia riconducibile al Cannatà, mentre i cespiti di pertinenza del Consorzio, sono una parte molto ridotta. Ne consegue che alla luce di tale circostanza, il Cannatà possa avere uno specifico interesse a salvaguardare la propria posizione patrimoniale, volendo evitare di essere colpito da confisca al posto dell'ente.» (pag. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata).

6. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione Domenico Cannatà, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione al presupposto del *periculum in mora*, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, contestualmente, vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere la motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria in quanto in contrasto con i principi sanciti dalla Corte di

cassazione in tema di motivazione sul *periculum in mora*, nonché in contrasto con il *dictum* della sentenza di annullamento con rinvio n. 30599 del 2025.

Si duole, anzitutto, che il provvedimento impugnato non aveva motivato sulla relazione stimativa giurata prodotta dalla difesa, dalla quale risultava in capo a Domenico Cannatà l'esistenza di un compendio immobiliare del valore di €. 4.700.000 circa, omettendo di spiegare perché, a fronte di una simile garanzia reale, sussisterebbe ancora un pericolo concreto ed attuale di depauperamento.

Lamenta, poi, l'automatismo logico per cui il provvedimento impugnato desume il *periculum* dalla stessa condotta contestata, affermando che le indagini «restituiscono il quadro di condotte dimostrative di una propensione alla distrazione di somme». Censura l'automatismo logico e richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui la motivazione sul *periculum* «è apparente o di mero stile perché collega, sulla base di un automatismo congetturale, l'entità del debito tributario a condotte distrattive» (Sez. 3, n. 17891 del 13/05/2025; Sez. 3, n. 17892 del 13/05/2025; Sez. 3, n. 17893 del 13/05/2025).

Sostiene, infine, che il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali non può essere presunto dalla natura del reato contestato, ma deve fondarsi su elementi specifici e ulteriori, quali atti di disposizione patrimoniale sospetti o tentativi di occultamento, del tutto assenti nel caso di specie.

7. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Costantini, si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

8. Il difensore del ricorrente, Avv. Natale Carbone del Foro di Reggio Calabria, ha depositato documentazione in data 1 aprile 2026 e ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso e nell'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,

inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte ha precisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "*fumus commissi delicti*", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 - 01).

Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 - 01).

3. Va, altresì, ricordato che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "*periculum in mora*", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "*ex lege*"» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01: fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).

La necessità di una specifica motivazione sull'esigenza di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio è stata ribadita anche dalla successiva giurisprudenza (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01, che ha precisato che deve escludersi ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario, e che la motivazione relativa alla sussistenza del "periculum" non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro).

4. Ciò premesso, ritiene la Corte che non sussista la lamentata violazione di legge.

Precisato che il *periculum in mora* non si può identificare con l'interesse a salvaguardare il patrimonio, osserva la Corte che, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Domenico Cannatà avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio 2025, riportandosi agli argomenti della precedente ordinanza, che evidenziavano il pericolo di dispersione dei beni, ed aggiungendo che le indagini, e quanto osservato in punto di *fumus commissi delicti*, restituivano il quadro di condotte dimostrative di una propensione alla distrazione di somme, costituenti comunque illecito profitto di evasione fiscale, realizzate anche in un periodo duraturo. Infatti, tali condotte riguardavano gli anni dal 2017 al 2021, quindi erano state realizzate in un arco temporale cospicuo e prolungato.

In altre parole, il Tribunale del riesame – superando la motivazione tautologica del primo provvedimento, consistita nella identificazione del *periculum in mora* nella persistenza delle disponibilità, in capo al Cannatà, delle risorse sottratte all'erario – ha individuato il segno del *periculum* nelle condotte distrattive protrattesi per più anni.

L'ordinanza impugnata ha, in tal modo, fornito, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, una motivazione specifica e individualizzata, non apparente – in quanto consente di ricostruire in modo chiaro e coerente l'iter logico seguito dal giudice, che ha dato puntuale attuazione al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento – e come tale sottratta al sindacato di legittimità, che, come sopra chiarito, in tema di impugnazione di misure cautelari reali è limitato al vizio di violazione di legge.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/04/2026.

Il Consigliere estensore
Luca Lorenzetti

Il Presidente
Salvatore Dovere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale